NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Art. 2

Disposizioni in materia di personale

Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato ad avvalersi del personale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, fino al 31 dicembre 2001, nonche' del personale di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per ulteriori due mesi a decorrere dalla scadenza dei singoli contratti. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 32.500 milioni per l'anno 2001.

Versione in vigore dal 3 marzo 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivita' culturali
Estremi	Legge 23 febbraio 2001, n. 29
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-disposizioni-in-materia-di-interventi-per-i-beni-e-le-attivita/art-2-disposizioni-in-materia-di-personale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it